

REGOLAMENTO
Conferimento e conferma della qualifica di Cultore della materia

CdD 16 novembre 2017

Prov. n. 376/2017 del 20/11/2017

Articolo 1 - Definizione

I cultori della materia devono aver conseguito una laurea magistrale o una laurea al termine di un corso di durata almeno quadriennale che siano in possesso di adeguata produzione scientifica e di elevate competenze professionali. Non è previsto un limite di età per lo svolgimento dell'attività di cultore della materia.

Articolo 2 - Ambiti di attività

I cultori della materia possono far parte delle commissioni per gli esami di profitto.

I cultori della materia non possono tenere lezioni ordinarie, a meno che non abbiano acquisito questo diritto con altre attribuzioni, ma soltanto partecipare allo svolgimento di seminari, esercitazioni ed altre attività integrative,

Articolo 3 - Conferimento della qualifica

La procedura di conferimento della qualifica è attivata da un professore ufficiale di un insegnamento, il quale presenta e sottoscrive una proposta motivata al Presidente del Consiglio di corso di studi del quale fa parte. La proposta deve fare riferimento a un insegnamento coperto dal docente stesso e al relativo settore scientifico disciplinare, essere corredata dal curriculum della persona che si intende proporre quale cultore della materia, nonché dal consenso dell'interessato. Il curriculum deve potere attestare un'adeguata produzione scientifico-professionale.

Le proposte sono vagliate dai Consigli di corso di studi, che si riuniscono appositamente non oltre il mese di ottobre di ciascun anno.

Le proposte dei Cds sono approvate nel Consiglio di Dipartimento entro il mese di novembre di ciascun anno e danno luogo al provvedimento di nomina da parte del Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di studi.

Articolo 4 - Durata della qualifica

La qualifica di cultore della materia ha validità annuale (anno accademico) e può essere rinnovata, osservando le stesse procedure.

La richiesta va presentata dai docenti interessati nel mese di settembre di ciascun anno.

Articolo 5 - Condizioni e limiti per accedere alla qualifica

Per ottenere la qualifica di cultore della materia occorre essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 1 ed avere conseguito il titolo accademico utile da almeno tre anni.

Non può essere nominato cultore della materia chi intrattiene rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario, che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

Articolo 6 - Diritti

Le attività connesse al ruolo di cultore della materia non danno diritto ad alcuna retribuzione, in quanto svolte su base volontaria, né danno diritto ad eventuali riserve di posto o costituiscono titolo valutabile in ordine all'attribuzione di posti di ruolo di ricercatore o professore.

Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "cultore della materia" limitatamente al periodo di attribuzione e con l'obbligo dell'indicazione della disciplina.

Articolo 7 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento viene emanato con provvedimento del Direttore del Dipartimento ed entra in vigore all'atto della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento.